

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FIORENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1964

Istituzione del ruolo della carriera di concetto — segretari di prefettura — presso l'Amministrazione civile del Ministero dell'interno

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone alla vostra attenzione è motivato dalla necessità di potenziare e nel contempo snellire determinati uffici di utilità pubblica che attualmente, per mancanza del Segretario di Prefettura, richiedono il rinforzo di personale dai Comuni e dalle Provincie nonché l'appesantimento di compiti della Pubblica sicurezza costretta a svolgere mansioni che per logica e per maggiore elasticità dei servizi spetterebbe a funzionari qualificati delle Prefetture in aggiunta a quelli già esistenti della carriera direttiva.

Alla maggiore funzionalità di questi servizi accentrati presso le Prefetture, ne consegue un più pratico espletamento delle pratiche da parte dei cittadini non più costretti ad un *iter* che li obbliga a spostarsi da un ufficio all'altro, in zone disperate, con conseguente intralcio ed aumento burocratico, negativo a tutti gli effetti.

A titolo esemplificativo cito i compiti principali che dette Segreterie esplicherebbero a beneficio sia della Pubblica amministrazione che dei cittadini:

a) disbrigo pratiche automobilistiche, con conseguente controllo e vigilanza sugli incidenti stradali atti a stroncare l'illecito

perpetrato da sconsiderati ed incoscienti pirati della strada;

b) disbrigo pratiche inerenti gli affari di culto attinenti la concessione di congrue e sussidi al clero e alle Curie Vescovili;

c) disbrigo pratiche inerenti gli albi parenti per l'esercizio di esattori di imposte dirette con relativo controllo sulle esattorie che costituiscono uno dei gettiti più proficui dello Stato;

d) disbrigo pratiche e funzioni di controllo relative all'Assistenza pubblica con particolare riguardo agli Enti comunali di assistenza;

e) legalizzazioni atti di ufficio e rilascio copia decreti prefettizi.

Dette Segreterie di Prefettura ovvierebbero alle deficienze che attualmente si riscontrano negli uffici sopra menzionati costituendo finalmente funzionari qualificati da sostituire a quelli attualmente distaccati da altre Amministrazioni.

Il disegno di legge, infine, sanerebbe la sperequazione in atto del Segretariato di Polizia — legge n. 98 del 20 febbraio 1958 — restituendo i compiti specifici ad organi più consoni alle attuali necessità della Pubblica amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito il ruolo della carriera di concetto — segretari di prefettura — presso l'Amministrazione civile. Al personale di carriera di cui al presente articolo si applicano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto nella presente legge.

Art. 2.

Ai segretari di prefettura sono attribuite le seguenti funzioni:

a) istruiscono le pratiche loro affidate e riferiscono su di esse ai funzionari direttivi;

b) hanno la responsabilità della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti;

c) collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti o preposti;

d) svolgono compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico, fermo restando la competenza dei servizi di ragioneria delle Prefetture;

e) provvedono alle certificazioni ed autenticazioni di atti ed agli adempimenti che ad essi vengono affidati dai superiori gerarchici;

f) possono, temporaneamente, nel solo caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari della carriera direttiva.

Art. 3.

Il ruolo dei segretari di prefettura è stabilito come segue:

Qualifiche	Organico
------------	----------

Coeff. 551. - Segretari Capi di Prefettura	n. 30
--	-------

	Qualifiche	Organico
Coeff. 402. - Segretari principali di Prefettura		n. 60
Coeff. 302. - Primi Segretari di Prefettura		n. 100
Coeff. 271. - Segretari di Prefettura		n. 150
Coeff. 229. - Vice Segretari di Prefettura		<u>n. 160</u>
	Totale	<u><u>n. 500</u></u>

Art. 4.

Ai concorsi di ammissione nel ruolo di cui all'articolo 3 è ammesso, in esenzione dal limite massimo di età, il personale in servizio effettivo nell'Amministrazione civile in possesso dei diplomi di maturità classica, scientifica, ragioneria o similare.

Art. 5.

Agli esami per la promozione a primo segretario di prefettura sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che, oltre i requisiti di cui all'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame per merito distinto, abbiano compiuto almeno tre anni di servizio effettivo.

Art. 6.

L'ammissione al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tal fine, tiene conto delle qualità di servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni della qualifica superiore e del risultato conseguito nei corsi di formazione.

Art. 7.

Nella prima attuazione della presente legge, nella qualifica di segretario ed in quella di vice segretario rispettivamente 60 posti e 100 posti possono essere conferiti, con decreto ministeriale, agli archivisti che ne fac-

ciano domanda e che, oltre a possedere il prescritto titolo di studio, in base ai precedenti di carriera, qualifiche riportate ed ogni altro elemento di valutazione, siano giudicati idonei.

Nell'inquadramento conservano, anche agli effetti della progressione della carriera, l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza.

La prova di concorso si consegue mediante colloquio su materie di istituto e di servizio atto a comprovare la idoneità dei concorrenti alle funzioni di concetto.

Art. 8.

La promozione a segretario si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice segretari dello stesso ruolo che abbiano compiuti tre anni di servizio effettivo nella qualifica.

Nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni previste dal citato articolo 8 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Nella prima attuazione della presente legge, l'anzianità minima di servizio di cui all'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la promozione a primo segretario di prefettura è ridotta alla metà.

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è sospesa l'efficacia della norma di cui all'articolo 5.

Art. 10.

All'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio 1963-64 valutato in lire 100 milioni si farà fronte, con imputazione, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1963-64, per lire 80 milioni al capitolo 5 (stipendi e assegni al personale di ruolo) e per lire 20 milioni mediante storno a favore del cenato capitolo dal capitolo 70 (spese di accasermamento dei Corpi di polizia).